

Il rimborso delle spese relative alle trasferte aziendali può avvenire attraverso tipologie differenti. I sistemi principalmente utilizzati sono tre: analitico, forfettario e misto.

Rimborso spese analitico

Al lavoratore inviato in trasferta fuori dal Comune della sede di lavoro vengono rimborsate tutte le spese (di vitto, alloggio, viaggio trasporto) effettivamente sostenute e debitamente documentate. In tale ipotesi sono esenti da un punto di vista fiscale e previdenziale tutti i rimborsi relativi a:

- spese di viaggio e trasporto (aereo, treno, nave) comprese le indennità chilometriche per uso dell'auto propria nei limiti delle tariffe ACI (Circ. 326/97 par. 2.4.1 e Ris. 38 dell'11 aprile 2014)
- spese di vitto e alloggio
- spese varie anche non documentabili (come ad esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, etc.) fino a un massimo di € 15,49 giornaliera in Italia e € 25,82 all'estero (purché analiticamente elencate e attestate), risultando assoggettata a tassazione soltanto l'eventuale parte di rimborso che eccede tale limite.

Rimborso spese forfettario

Al lavoratore inviato in trasferta al di fuori del territorio comunale della propria sede di lavoro, può essere corrisposta, in aggiunta al rimborso analitico delle spese di viaggio e di trasporto, una indennità forfetaria per le spese di vitto e/o alloggio.

Tale indennità è esente da un punto di vista fiscale e previdenziale nei limiti di:

- € 46,48 per trasferte Italia
- € 77,47 per trasferte estero

In aggiunta all'indennità forfetaria è possibile corrispondere rimborsi analitici per le sole spese di viaggio e trasporto (idoneamente documentate) comprese le indennità chilometriche per uso della propria auto (nei limiti delle tabelle ACI).

Ogni eventuale rimborso effettuato in aggiunta alla diaria per spese di vitto e alloggio oltre i limiti di esenzione, sono assoggettati a contribuzione e tassazione Irpef per il lavoratore e a contribuzione Inps per il datore di lavoro.

Rimborso spese misto

Al lavoratore inviato in trasferta al di fuori del territorio comunale della propria sede di lavoro può essere corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto, una indennità forfetaria unitamente al rimborso analitico di parte delle spese di vitto e alloggio.

In questo caso vi sono due ipotesi di rimborso:

1. Trasferta con rimborso analitico delle spese (o concessione gratuita) di vitto o alloggio (alternativamente)

L'indennità forfetaria è esente ai fini fiscali e contributivi nei limiti di:

- euro 30,99 per trasferte Italia
- euro 51,65 per trasferte estero

2. Trasferta con rimborso analitico delle spese (o concessione gratuita) di vitto e alloggio (entrambe)

L'indennità forfetaria è esente ai fini fiscali e contributivi nei limiti di:

- euro 15,49 per trasferte Italia
- euro 25,82 per trasferte estero

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto rimangono esenti ai fini previdenziali e fiscali, comprese le indennità chilometriche per uso dell'auto propria (nei limiti delle tariffe ACI).